

Le mafie lavano più bianco

Le organizzazioni criminali italiane e il riciclaggio di denaro in Ticino: dal Placement alla minaccia delle criptovalute



Francesco Lepori

Giornalista,
Responsabile della cronaca giudiziaria alla RSI

Quanti soldi riciclano le organizzazioni criminali italiane in Ticino? E come lo fanno? Dagli anni Settanta, con la stagione dei sequestri, le mafie hanno sistematicamente utilizzato (o tentato di utilizzare) la nostra piazza finanziaria. La casistica nota – di cui riporto gli esempi più significativi – mostra il ricorso a tutte le fasi del processo di “ripulitura”: il deposito su conti correnti o in cassette di sicurezza (Placement); le operazioni bancarie disposte per mascherare la provenienza dei fondi (Layering); la loro immissione nel circuito dell’economia legale (Integration). Il progressivo rafforzamento delle norme antiriciclaggio, nate nel 1990 proprio grazie alle falle emerse con la “Pizza Connection” e i narcodollari “lavati” da Cosa Nostra in Svizzera, ha notevolmente ridotto i rischi. Ma le cosche non sono state a guardare. Dal mondo reale stanno passando all’universo virtuale, per sfruttare i vantaggi delle criptovalute e i vuoti legislativi tuttora esistenti.

I. Placement: dal bidone del latte alle cassette di sicurezza	528
II. Layering	529
A. La “Pizza Connection” e l’art. 305 ^{bis} CP	529
B. L’avvocato luganese e l’art. 260ter CP	530
III. Integration: il palazzo della ‘ndrangheta	531
IV. Criptovalute: il futuro delle mafie	532

I. Placement: dal bidone del latte alle cassette di sicurezza

Un sacco della spazzatura da 110 litri, infilato in un vecchio bidone del latte. Era lì da una decina d’anni, sepolto nel cortile di una diroccata fattoria di Scairolo Vecchio. Nella quiete della boscaglia, all’ombra di una tettoia in lamiera, aveva funto da *caveau* senza mai suscitare il minimo sospetto. Ogni giorno, alle porte di Lugano migliaia di persone scorgevano dall’autostrada la masseria abbandonata. Eppure nessuno avrebbe immaginato che custodisse la bellezza di quasi 2 milioni di dollari. Per l’esattezza: 1’875’950, in banconote da 50 e 100. Ci vollero le dichiarazioni del pentito Salvatore Cancemi per

trovare, nel gennaio del 1994, quello che la stampa di mezza Europa si affrettò a battezzare come “il tesoro della mafia”, il tesoro di Totò Riina. Nel 1984 il denaro era stato prelevato da una banca per essere appunto sotterrato a Montagnola. Cancemi^[1] stesso aveva provveduto a seppellire i soldi, nella fattoria usata tempo addietro da un suo zio. I 2 milioni sarebbero dovuti rientrare in Italia già nel 1985, ma una serie di arresti (e la conseguente latitanza di Cancemi) avevano mandato all’aria i piani. Il “tesoro”, costantemente sorvegliato da altri parenti, era rimasto perciò sulle tranquille pendici della – mai toponimo fu più appropriato – Collina d’Oro. Dopo essersi costituito, nel 1993, Cancemi parlò della questione ai magistrati palermitani, che contattarono la procura elvetica. Il pentito fu scortato in Ticino e gli agenti, armati di pala, cominciarono a scavare nel punto da lui indicato: “quando i soldi sono saltati fuori, da un bidone del latte, tutti in banconote da 50 e 100 dollari, Cancemi ha detto poche parole: «ero sicuro che c’erano. Perché chi tocca i soldi di Riina muore!»”^[2].

La somma era il frutto di un traffico di droga, gestito dai corleonesi tra il 1983 e il 1984. I proventi dell’eroina smerciata negli Stati Uniti d’America (USA) (ca. 3 mio. di dollari) erano stati versati al Credit Suisse di Losanna. Una parte aveva poi imboccato la via dell’Italia. Il resto era finito nel bidone del latte, sotto mucchi di fieno e cianfrusaglie varie. Nell’agosto del 1994, accogliendo la richiesta della procuratrice Carla Del Ponte, il Tribunale penale cantonale ne decise la confisca, e chiuse così la rocambolesca vicenda.

Il sistema adottato da Cancemi fu senza dubbio il più rudimentale esempio di riciclaggio che le cronache ricordino. L’archetipo agreste di una lunga sequela di depositi bancari, a cui le organizzazioni criminali italiane hanno ricorso negli ultimi decenni. Depositi sui conti, certo, ma anche in cassette di sicurezza. Ne aveva utilizzata una pure un boss crotonese

^[1] Esponente di Cosa Nostra. Dopo l’arresto del boss Giuseppe Calò, Totò Riina lo nominò capomandamento della ricca zona di Porta Nuova, a Palermo. Nel 1992 partecipò all’attentato del giudice Giovanni Falcone.

^[2] Cfr. Corriere del Ticino del 19 gennaio 1994, p. 15.

(vicino alla cosca Farao-Marincola) ucciso nel 2012. Il 17 aprile 2018, gli inquirenti vi hanno recuperato orologi e gioielli. Li aveva trasferiti in Svizzera attraverso una società intestata ai suoi famigliari. Nel *caveau* di un punto franco del Luganese è stato sequestrato inoltre un quadro raffigurante Bacco, attribuito nientemeno che alla scuola del Caravaggio.

La recente crisi del settore bancario ha alimentato il *business* delle cassette. Molte ditte private hanno rilevato gli stabili venduti dagli istituti di credito, mettendo a disposizione dei clienti forzieri ormai non più sottoposti al controllo della FINMA, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Eloquenti le parole di Alessandra Dolci, capo della Direzione distrettuale antimafia di Milano: "il Canton Ticino continua a essere la cassa depositi della 'ndrangheta. Non più nelle banche che si dimostrano collaborative, ma nelle cassette di sicurezza. Soprattutto a Lugano: è quanto emerge da alcune inchieste, [...]" [3].

L'ex procuratore generale ticinese John Nosedà ha ripetutamente lanciato l'allarme: occorre introdurre una norma specifica. Nel 2016 la consigliera nazionale Marina Carobbio ha presentato una mozione con cui chiedeva di creare una base legale. Il Governo l'ha respinta. L'interesse pubblico – sostiene Berna – non sarebbe urgente.

II. Layering

A. La "Pizza Connection" e l'art. 305^{bis} CP

Al semplice *Placement* si è spesso aggiunta la fase del *Layering*; l'occultamento dell'origine dei fondi tramite una serie di transazioni finanziarie. La prima, grande ondata arrivò negli anni Ottanta, con la "stagione dei narcodollari". Cosa Nostra acquistava grosse partite di morfina-base da un fornitore turco attivo a Zurigo. La sostanza veniva recapitata al largo delle coste siciliane, e raffinata nei laboratori dell'isola. La merce sbarcava quindi negli USA, nascosta in imballaggi di cibo e di altro genere. Per spacciarla al dettaglio le famiglie newyorkesi adoperavano una rete di pizzerie. Di qui la maxi-indagine conosciuta con il nome di "Pizza Connection", che nell'aprile del 1984 fece scattare decine di arresti in diversi Paesi. Tra questi la Svizzera [4]. Gli utili venivano infatti inviati a Zurigo, e da lì in Ticino. A volte con operazioni bancarie, a volte per via aerea. Valigie piene di dollari, con le quali i corrieri salivano indisturbati sugli aerei di linea per atterrare, altrettanto indisturbati, all'aeroporto di Kloten. L'importazione di valuta era legale, le verifiche a dir poco aleatorie. Le banche e gli uffici di cambio avevano addirittura i propri sportelli all'interno dello scalo. Ad amministrare il denaro erano in tre [5]: l'italiano A., il suo socio B. e il fiduciario C., titolare della Traex di Lugano, che seguendo le loro istruzioni investiva i capitali in borsa. I soldi servivano sia a coprire i costi sostenuti dall'organizzazione, sia a comprare anticipatamente nuovi quantitativi di morfina. Come i quattro quintali che il Venerdì Santo del 1982 furono

pagati a contanti, negli uffici della Traex [6]. Al termine della riunione il braccio destro del fornitore, lo svizzero d'origine turca D., caricò sulla sua Pontiac 5 milioni di dollari e se ne tornò oltre San Gottardo.

Figura 1: Schema della "Pizza Connection"



A., B., C. e D. furono processati a Lugano, tra imponenti misure di sicurezza, nel settembre del 1985. Il procuratore Paolo Bernasconi li accusava di avere concorso, a partire dal 1981, alla presa in consegna, al trasferimento, all'occultamento e alla distribuzione clandestina di qualcosa come ca. 47 mio. di dollari (40 dei quali ricevuti negli USA). Il reato di riciclaggio non esisteva ancora. Bernasconi fu dunque costretto a puntare sull'ipotesi di infrazione continuata e aggravata della Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121). In particolare sull'art. 19, cifra 1, cpv. 7, che puniva il finanziamento o l'intermediazione al finanziamento del traffico di droga. Dovette insomma dimostrare che gli imputati, ognuno nel suo ruolo, avessero quanto meno accettato il rischio di reimmettere nel circuito (con ulteriori ordinazioni di morfina-base) il denaro sporco. A., B. e C. respinsero ogni addebito. C. fu prosciolto. A. e B. vennero condannati, a tre e – rispettivamente – due anni di carcere. Solo per dolo eventuale, però, e solo per i fatti successivi all'ottobre del 1982, quando erano filtrate le prime indiscrezioni sull'inchiesta condotta dall'FBI (*Federal Bureau of Investigation*) [7]. Gli episodi ritenuti dalla Corte si ridussero quindi a due: la rimessa ai siciliani di 200 chili d'oro, acquistati con gli attivi rimasti su un conto alla E. F. Hutton di New York, e il trasporto in aereo (sempre dagli USA) di altri 3 milioni di dollari. Pacifica invece la posizione di D., che come complice del suo capo si vide infliggere 13 anni.

Il processo evidenziò tutta l'ampiezza della lacuna giuridica. Fu proprio sulla scia della "Pizza Connection" (e su *input* di Bernasconi, incaricato di elaborare il progetto di legge) che il 1° agosto 1990 entrò in vigore il reato di riciclaggio, sancito dall'art. 305^{bis} del Codice penale (CP; RS 310): "[c]hiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria" [8].

[3] Cfr. la Regione del 15 gennaio 2018, p. 4.

[4] Sui dettagli del filone elvetico si veda FRANCESCO LEPORI, *Il Ticino dei colletti sporchi*, Bellinzona 2018, pp. 149-174.

[5] Come negli altri due casi esaminati, i nomi degli imputati sono stati sostituiti con le prime lettere dell'alfabeto.

[6] Sui dettagli dell'incontro si veda FRANCO GIANONI, *Giustizia per Oliviero Tognoli*, Bellinzona 1995, pp. 113-139.

[7] Sui dettagli si veda: *Sentenza del Tribunale penale cantonale, Corte delle assise criminali*, del 26 settembre 1985, pp. 98-113.

[8] Versione in vigore dall'1° Gennaio 2016.

Cinque anni la pena massima per i casi gravi. Quelli in cui l'autore agisce, ad es., come membro di un'organizzazione criminale (art. 305^{bis} cpv. 2 CP). Oltre all'intenzione, nella fase preparatoria era stata considerata la possibilità di punire anche la negligenza. Opzione poi scartata, e compensata con l'aggiunta dell'art. 305^{ter} CP (la carente diligenza in operazioni finanziarie).

B. L'avvocato luganese e l'art. 260^{ter} CP

Il secondo passo avanti arrivò nel 1994, con la comparsa del cpv. 2 dell'art. 305^{ter} CP (il diritto di comunicare alle autorità preposte gli indizi sull'origine illegale dei valori patrimoniali) e dell'art. 260^{ter} CP, l'organizzazione criminale:

1. *Chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.*
2. *Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'agente si sforza d'impedire la prosecuzione dell'attività criminale dell'organizzazione.*
3. *È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile*^[9].

Per avere la prima condanna si dovette aspettare quasi un decennio. E a fare scuola fu di nuovo il Ticino. Il 24 agosto 2000, il procuratore generale Bruno Balestra ordinò l'arresto dell'avvocato luganese A. Una settimana dopo, il 31 agosto, nel *caveau* del suo studio di via Peri vennero trovati fr. 11'949'160. Erano soltanto una parte delle 55'524'523'000 lire che in appena 10 mesi, tra il 24 settembre 1999 e il 26 luglio 2000, aveva riciclato per conto della 'ndrangheta. In un armadio della camera blindata fu rinvenuto pure un classificatore rosa, chiamato "Cocodrillo", che conteneva i conteggi dettagliati dell'impressionante "candeggio" messo in atto tra l'Italia e la Svizzera. Del trasporto delle lire si occupava un piccolo imprenditore varesino, pressoché incensurato. Le banconote, avvolte in carta da giornale, varcavano il confine nel doppiofondo delle automobili. Gli spalloni le portavano direttamente nella villa di A., a Vacallo; sempre al mattino, per evitare incontri con la governante. Le indagini accertarono almeno 104 consegne, in genere da 500 milioni l'una. Per il cambista a cui il legale si appoggiava sarebbe stato infatti difficile giustificare, alla sua banca di riferimento, importi più elevati. Le lire diventavano franchi, e i franchi dollari, soldi che infine ritornavano in Italia con le stesse modalità. Nella vicina Penisola rientrarono 17'708'200 di dollari. Gli altri furono scoperti nel *caveau*.

Con l'operazione "Cocodrillo" A. guadagnò, tra commissioni e creste varie, circa fr. 1'700'000. Il tutto grazie alle "assidue

[9] Il progetto di revisione dell'art. 260^{ter} CP è contenuto nel Messaggio del Consiglio federale concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo con relativo Protocollo addizionale nonché il potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, del 14 settembre 2018, n. 18.071, in: FF 2018 5439.

e sistematiche frequentazioni"^[10] con l'ndranghetista B., che l'avvocato conosceva sin dagli anni Ottanta. Un vincolo indissolubile il loro. B. era stato "compare d'anello" al terzo matrimonio di A., nel 1987, e A. aveva fatto da padrino al battesimo della figlia di B.: "la struttura della 'ndrangheta calabrese è usualmente detta di tipo orizzontale poiché essa è formata da famiglie legate soprattutto da vincoli di comparato, ovvero per la 'ndrangheta il vincolo del comparato assume la stessa rilevanza del legame di sangue. Il comparato si acquisisce attraverso il battesimo, la cresima con la funzione di padrino, nel matrimonio esso lo si acquisisce con la funzione di compare d'anello. Tali concetti sono ovviamente patrimonio comune di tutta la società calabrese e non solo calabrese, nondimeno essi sono particolarmente validi nell'ambiente della 'ndrangheta"^[11].

L'accusa di sostegno a un'organizzazione criminale fu così confermata. Non solo: all'art. 260^{ter} si affiancarono i reati scaturiti da un'altra operazione, l'operazione "Cartagine". Sfruttando i medesimi canali, già nel 1993 A. aveva funto da intermediario in un ingente traffico di cocaina tra il Sud America e l'Europa. Coca spedita via mare da Cosa Nostra, e destinata alla 'ndrangheta. L'ultima partita (di ca. 5,4 tonnellate) era stata nascosta in un carico di scarpe. Gli inquirenti l'avevano sequestrata a Borgaro Torinese il 5 marzo 1994, dopo avere atteso che scendesse dalla nave (giunta in porto alla fine di gennaio). A tirare le fila dell'affare, dal Venezuela, il potentissimo Alfonso Caruana, soprannominato "il boss dei due mondi"^[12]. I soldi incassati per le forniture di droga approdavano in Ticino, dove A. provvedeva a cambiarli in franchi o in dollari. Tra il giugno e l'agosto del 1993 convertì 16'478'290'000 lire, da sommare ai 2'300'000 ricevuti direttamente in franchi. I contanti prendevano quindi la via del Venezuela, per permettere a Caruana di comprare, e rivendere in Italia, altre quantità di stupefacente. Il più delle volte A. consegnava il denaro ai suoi emissari. In un'occasione, il 28 giugno 1993, gli portò di persona 1'900'000 dollari: "durante il pranzo lo sconosciuto [Caruana] mi chiese se facevo da tanto tempo queste operazioni di cambio valuta, se operavo nel settore finanziario e altro ancora. ADR che lo sconosciuto aveva all'incirca 50 anni, di statura medio-bassa, corporatura normale, capelli brizzolati, che si esprimeva in italiano con un leggero accento siciliano. Egli vestiva elegante"^[13].

Caruana gli rivelò la sua identità solo poco prima del rientro, mentre lo accompagnava all'aeroporto di Caracas. Con quell'abbraccio "alla maniera sicula"^[14] i dubbi di A. si trasformarono in certezza. La certezza che si trattasse di narcotraffico. Riciclaggio aggravato per tutti gli oltre 19 mia. di lire, dunque, e infrazione aggravata alla LStup per le due rimesse (di 5 e 2 mio. di fr.) avvenute dopo la trasferta venezuelana.

[10] Cfr. Sentenza del Tribunale penale cantonale, Corte delle assise criminali, del 16 giugno 2003, n. 72.2003.7, p. 17 (reperibile su www.sentenze.ti.ch).

[11] Cfr. nota 10, p. 17.

[12] Membro di spicco della famiglia mafiosa Cuntrera-Caruana, attiva a Montréal, che tra gli anni Ottanta e Novanta conquistò un ruolo chiave sul mercato internazionale degli stupefacenti. Prima di trasferirsi in Venezuela, nel 1981 "don Alfonso" soggiornò a Melide. Fu arrestato in Canada nel luglio del 1998.

[13] Le dichiarazioni rese a verbale da A. l'01.12.2000 sono contenute nella sentenza citata a nota 10, p. 31.

[14] Cfr. nota 10, p. 110.

In aula la difesa tentò di ridimensionare il ruolo di A., paragonandolo a un *“moscerino finito nella tela dei ragni”*. Balestra lo chiamò invece, senza mezzi termini, un *“banchiere e avvocato di mafia”*. La Corte gli diede sostanzialmente ragione: A. fu condannato a 14 anni di carcere, ad altri 5 di interdizione dall'esercizio dell'avvocatura e a una multa di fr. 50'000. La giudice Agnese Balestra-Bianchi non esitò a definire la sua colpa *“di una gravità inaudita”*^[15], puntando l'indice contro la *“zona grigia”* della piazza ticinese: *“[...] non sorprende più di tanto il fatto che in Svizzera l'art. 260^{ter} CP debba esser applicato per la prima volta al caso di A., ovvero al caso di un professionista, da un canto ben ancorato nella nostra realtà, d'altro canto, con solide radici e relazioni nel suo paese d'origine, avvocato a Lugano, e quindi cognito dei meccanismi finanziari che chi opera qui da noi non può non conoscere, cognito soprattutto del fatto che la piazza finanziaria non è costituita solo dalle banche, ma che in essa e ai suoi margini, esiste e prolifera tutto un «sottobosco», una cosiddetta «zona grigia» che fornisce prestazioni e servizi, nullamente preoccupandosi della loro liceità”*^[16].

III. Integration: il palazzo della 'ndrangheta

Balestra-Bianchi sottolineò anche il ritorno all'uso dei contanti, considerato più sicuro rispetto ad altre forme di riciclaggio. Sistemi che nel tempo si sono gradualmente evoluti, fino a reimmettere nell'economia legale (*Integration*) i capitali di provenienza illecita. Ne è un fulgido esempio la vicenda emersa sul fronte elvetico dell'inchiesta *“Rinnovamento”*, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano, che il 16 dicembre 2014 sfociò in una sessantina di arresti. Il blitz colpì la cosca Libri-De Stefano-Tegano di Reggio Calabria, attiva in Lombardia soprattutto nel commercio della cocaina. La 'ndrina milanese era capeggiata dai fratelli A., che per *“ripulire”* i profitti si affidavano al 60enne B., originario di Campobasso e risiedente nel Mendrisiotto – con tanto di permesso B – dal febbraio del 2011. Nel 2012 A1. (detto *“Maciste”*) lo incaricò di recuperare il denaro che il 17 gennaio 1995 aveva depositato, sul conto cifrato *“Adamo”*, alla Banca di Credito Commerciale e Mobiliare SA di Mendrisio; poi diventata la filiale luganese della KBL Ltd. Gli ordinò inoltre di riscattare le due polizze vita che lui e il fratello A2. avevano stipulato, nello stesso periodo, con l'assicurazione Basilese. Obiettivo: l'acquisto dello stabile situato in via Motta 10 a Chiasso, ex sede della banca Weisscredit (chiusa nel 1977 con un crac di circa 220 milioni di fr.)^[17]. Una cassaforte a poche decine di metri dalla dogana. Cosa chiedere di meglio? Per accaparrarsi l'affare il clan si rivolse a un fiduciario di Chiasso, C., che già si era occupato del permesso di B. Nel marzo del 2012 B., A1., A3. e sua moglie (intestataria del conto *“Adamo”*) incontrarono C. *“Maciste”* era uscito dal carcere nel 2009, dopo avere scontato una condanna a 13 anni inflittagli dal Tribunale di Milano. Il cambio di istituto in KBL Ltd. gli aveva fatto perdere le tracce dei risparmi (rigorosamente sporchi) versati prima dell'arresto. Gli A. sottoposero il problema a C., tacendo delle loro traversie giudiziarie e raccontando, sull'origine dei fondi, una versione

diversa. La donna spiegò infatti che erano beni ricevuti dal padre, un importante distributore di caffè del Sud Italia. Tanto bastò per mettersi all'opera. Una volta individuato il conto, il gruppetto avviò una *“lavatrice”* finanziaria capace di girare in tre continenti: Europa, Asia e America. Nel luglio del 2012, i fr. 1'556'000 di *“Adamo”* e i fr. 177'892,70 delle due polizze furono trasferiti, con una causale fasulla, alla Abu Dhabi Commercial Bank di Dubai, sul conto della Sferica Investment Services Ltd. I due terzi della somma (fr. 1'199'981,37) volarono alle Bahamas, sul cifrato *“Nevis”* alla Gonet Bank & Trust Ltd. Vi rimasero fino al 2013, quando un importo di fr. 1'187'757,38 rientrò in Ticino, sul conto aperto da A3. a BancaStato. Il resto andò formalmente, come rimborso di un fantomatico prestito, a favore di B. Prima alla BSI (fr. 518'521,29, accreditati nell'agosto del 2012); quindi all'UBS, sempre di Lugano, presso cui vennero spostati, il 10 gennaio 2013, fr. 372'703,25.

Figura 2: Schema della lavatrice finanziaria



Nel marzo del 2013, gli A. comprarono il palazzo. Il prezzo di fr. 3'300'000 fu coperto in parte con un'ipoteca (fr. 1'500'000) e in parte con mezzi propri (fr. 1'800'000). A3. mise il 50%, B. il 40% e C. il 10%. Seguirono i lavori di ristrutturazione, curati da B. La sua FL Advisory SA acquistava il materiale e retribuiva gli artigiani. Alle dipendenze della ditta figurava, con l'altisonante mansione di *“Client Relationship Manager”*, A3., che percepiva uno stipendio fittizio di fr. 3'500 mensili pagati usando i soldi del conto in BancaStato dello stesso A3. Per permettergli di ottenere il permesso B, senza il quale A3. non avrebbe potuto partecipare alla compravendita immobiliare, B. aveva anche dichiarato all'Ufficio della migrazione che l'uomo abitava a casa sua. Gli A., come detto, furono arrestati in Italia. B. venne invece fermato a Vacallo il 17 dicembre 2014. Comparve alla sbarra il 4 dicembre 2017, assieme a C.^[18]. Il Tribunale penale federale di Bellinzona lo condannò a cinque anni e mezzo di carcere; sei mesi in più di quanto chiesto dal procuratore Stefano Herold. La Corte, presieduta dal giudice Giuseppe Muschietti, lo reputò colpevole di partecipazione (e non solo sostegno) a un'organizzazione criminale: *“[...] la Corte ha ritenuto che B. si è palesato essere un membro del gruppo degli A. e che il suo ruolo nell'organizzazione era ben determinato, nonché assolutamente di prim'ordine, essendo egli, per sua stessa ammissione [...], «l'uomo degli A.» in Svizzera. B. espletava tutte le mansioni che gli incombevano e che interessavano il nostro Paese, e avrebbe certamente esteso il suo raggio d'azione se le autorità italiane non fossero intervenute chiedendo il suo arresto ai fini estradizionali. B. si era*

[15] Cfr. nota 10, p. 110.

[16] Cfr. nota 10, p. 102.

[17] Sui dettagli dei risvolti penali si veda LEPORI (nota 4), pp. 33-37.

[18] La moglie di A3. non si presentò e fu processata separatamente. Il 27 marzo 2018 venne condannata a due anni sospesi per ripetuto riciclaggio di denaro e ripetuta falsità in documenti. Sul ricorso si attende la sentenza del Tribunale federale.

infiltrato molto bene nel tessuto economico ticinese, segnatamente con la creazione di legami personali, economici e finanziari, nonché con la creazione di compagini societarie. In altre parole, B. aveva tessuto una rete di legalità di facciata per poter restare in Svizzera e accogliere altre attività dell'organizzazione criminale e altri membri della stessa. [...] A mente della Corte, B. ha funto da apripista, da avanguardia stanziata in Svizzera. Egli era il responsabile e coordinatore delle attività dell'organizzazione in Ticino, e ha infiltrato il tessuto sociale e economico ticinese direttamente e indirettamente per il tramite della struttura di C." [19].

All'art. 260^{ter} CP si aggiunsero il ripetuto riciclaggio e il ripetuto inganno nei confronti delle autorità. B. chiamò in causa C., che dal canto suo ribadì la propria innocenza. Pensava davvero che il capitale provenisse dal commercio di caffè. La Corte fissò, come data spartiacque, la fine di luglio del 2012. Con il passaggio dal conto "Nevis" (riconducibile alla moglie di A3.) a quello di B., il fiduciario si assunse cioè perlomeno il rischio che l'origine del denaro fosse illecita [20]. Da lì in avanti, per quasi tutti gli episodi elencati nell'atto d'accusa ci fu dunque, con dolo eventuale, il riciclaggio aggravato: "[...] C., fiduciario iscritto all'apposito albo, disponeva dei mezzi intellettuali, delle conoscenze specifiche, delle strutture, della preparazione nonché della formazione in materia di lotta al riciclaggio di denaro per cogliere e capire la gravità delle sue condotte. Come professionista riconosciuto, egli non ha però esitato a fungere da intermediario, fornendo in prima persona informazioni di compiacenza ai servizi compliance di istituti di credito e assicurativi e agendo pure nella sua qualità di gestore esterno, anche con delega di verifica in materia di LRD [la legge sul riciclaggio di denaro]. C. ha fatto leva sul rapporto di fiducia in essere con diversi attori dell'economia legale [...] ha agito per mero scopo di lucro, sia con mente alla sua attività di fiduciario sia con riferimento ai guadagni che si riproponeva di conseguire nell'operazione immobiliare di Via Motta a Chiasso. Per C., professionista attivo sulla piazza di Chiasso e con disponibilità finanziarie di rispetto, sarebbe inoltre stato facile non cadere nell'illegalità" [21].

Ripetuta falsità in documenti e ripetuto inganno nei confronti delle autorità gli altri reati, che uniti al riciclaggio gli valsero tre anni (sei mesi dei quali da espiare) e una pena pecuniaria (pure parzialmente sospesa) di 180 aliquote giornaliere. C. impugnò la sentenza. Il suo ricorso è tuttora pendente al Tribunale federale.

IV. Criptovalute: il futuro delle mafie

Dal *Placement* all'*Integration*; dai bidoni del latte agli investimenti sul territorio dopo le debite girandole bancarie. Le mafie sono pronte a sfruttare ogni occasione. Oggi già guardano alle nuove frontiere, e alle opportunità offerte dal mondo virtuale. Più enti, dall'Europol al GAFI (il Gruppo d'azione finanziaria internazionale), hanno espresso la loro preoccupazione per il possibile impiego delle criptovalute a scopo di riciclaggio. Sollecitato dal Parlamento, nel 2014 il Consiglio federale pubblicò un rapporto al riguardo, in cui concludeva di non ritenere necessaria l'adozione di misure specifiche. Il *Bitcoin* è un

valore patrimoniale, e come tale sottostà alle norme vigenti. L'Esecutivo lo definiva inoltre "un fenomeno di nicchia" [22]... Da allora le cose sono cambiate. La FINMA lo ha evidenziato più volte, così come lo ha fatto il Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF), creato dal Governo nel 2013. Il resoconto dell'ottobre 2018 parla chiaro: la minaccia costituita dalle criptovalute e la vulnerabilità della Svizzera sono "considerevoli" [23]. Un problema comune agli altri Paesi, sì, ma non per questo meno inquietante. La garanzia dell'anonimato, la rapidità delle operazioni e l'assenza di intermediari finanziari spalancano le porte anche a chi cerca di "lavare" i proventi delle attività criminali. "In ragione dell'anonimato che caratterizza i crypto-asset e delle possibilità di riciclaggio del denaro associate alle loro transazioni e conversioni, le criptovalute sembrano essere sempre più ricercate dai criminali desiderosi di investire, a scopo di riciclaggio, il loro denaro di origine criminale" [24].

Le autorità di perseguimento penale sono spesso impotenti: difficilissimo identificare le transazioni sospette e l'avente diritto economico dei beni; impossibile sequestrare poi quanto depositato sui portafogli elettronici (cd. "wallets") senza avere la chiave crittografica privata [25]. I mafiosi lo sanno bene. Nell'intervista rilasciata agli inizi di maggio alla Radiotelevisione svizzera (RSI), un pentito di 'ndrangheta si è detto sicuro dell'interesse delle cosche per le monete virtuali. Parole che trovano concordi i magistrati elvetici e italiani [26]. Al momento non ci sono inchieste aperte né in Svizzera né in Italia. Ma oltre confine gli inquirenti hanno captato più di un segnale, come Bankitalia e la Direzione distrettuale antimafia (DIA) non mancano di sottolineare da alcuni anni: "a questa modernizzazione dei business corrisponde l'impiego di nuove tecnologie e l'uso di innovativi strumenti, come quello della moneta virtuale (innanzitutto il sistema Bitcoin), per rendere non tracciabili le transazioni ed ottenere un immediato trasferimento dei valori" [27].

Nessun dubbio, le prossime battaglie si giocheranno sulla rete. La masseria di Montagnola è ormai un lontano ricordo.

[22] Cfr. Rapport du Conseil fédéral sur les monnaies virtuelles en réponse aux postulats Schwaab (13.3687) et Weibel (13.4070), 25 giugno 2014, in: <https://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/35353.pdf> (consultato il 13.11.2019), p. 10.

[23] Cfr. National Risk Assessment (NRA), Le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme par les crypto-assets et le crowdfunding, ottobre 2018, in: <https://www.news.admin.ch/newsd/message/attachments/55112.pdf> (consultato il 13.11.2019), p. 4 ss.

[24] "En raison de l'anonymat qui caractérise les crypto-assets et des possibilités de blanchiment d'argent qu'offrent leurs transactions et leurs conversions, les crypto-monnaies semblent de plus en plus recherchées par les criminels désireux d'investir, à des fins de blanchiment, leur argent d'origine criminelle" (cfr. NRA [nota 23], pp. 30-31).

[25] Cfr. NRA (nota 23), pp. 4, 34-35.

[26] Il procuratore federale Sergio Mastroianni e il sostituto procuratore di Catanzaro Antonio De Bernardo lo hanno ribadito, commentando le dichiarazioni del pentito, nella puntata di "Modem" del 07.5.2019 (riascoltabile su www.rsi.ch).

[27] Cfr. "Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia. Luglio-Dicembre 2018", p. 414, www.direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it. Altri accenni sono contenuti nei rapporti semestrali precedenti.

[19] Cfr. Sentenza TPF SK.2017.44 del 29 dicembre 2017, p. 75.

[20] Cfr. Sentenza TPF SK.2017.44 del 29 dicembre 2017, p. 48.

[21] Cfr. Sentenza TPF SK.2017.44 del 29 dicembre 2017, p. 78.